

006900/2


GENERALI
INA Assitalia

Polizza Furto

Rischi diversi

LA VALUTA DELLA POLIZZA E' EURO

AGENZIA GENERALE
NOVARA
Polizza
056 00474083

CONTRAENTE	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIOR		
Codice Cliente	67298	Codice Fiscale/Partita IVA	01521330033
Indirizzo	CORSO MAZZINI, 18		
Comune	NOVARA	C.A.P.	28100 Provincia NO
Effetto ore 24 del	31/03/2015	Scadenza ore 24 del	31/03/2016 Frazionamento Annuale
Prima quietanza	31/03/2016		

PREMIO ALLA FIRMA
RATE SUCCESSIVE

	Imponibile	Imposta	TOTALE	Imponibile	Imposta	TOTALE
Furto	13.120,65	2.919,35	16.040,00	0,00	0,00	0,00
Totale Euro	13.120,65	2.919,35	16.040,00	0,00	0,00	0,00

Somma complessivamente assicurata

276.000,00
UBICAZIONE DEL RISCHIO
CORSO MAZZINI, 18
Comune
NOVARA
C.A.P. **Prov**
28100 **NO**
CODICI CLAUSOLE SPECIALI
ALLEGATI MODELLI DI POLIZZA
GIPRY **TRA01**
VEDASI CAPITOLATO ALLEGATO


Allegato di tracciabilità (legge n.136 del 13 agosto 2010)**Dichiarazione obblighi di tracciabilità**

L'Agente Generale, munito di apposita procura della Società', sottoscrive il presente allegato assumendosi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Pollizza numero: 056 00474083

Contraente: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'

Codice CIG: 6203087553

Codice CUP: Non disponibile

Data: 07/04/2015

FIRMA DEL CONTRAENTE

GENERALI ITALIA S.p.A.
L'Agente Generale di NOVARA

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi(1) (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa(2).

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero(3). I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

La informiamo inoltre che Lei può autorizzare la nostra Società a trattare i suoi dati personali per la seguente ulteriore finalità:

- 1) Invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi, mediante le tecniche di comunicazione da Lei indicate;
- 2) analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, con lo scopo di individuare le Sue reali esigenze/preferenze e migliorare la nostra offerta.

Il conferimento dei Suoi dati per la finalità indicate ai punti 1) e 2), è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi in tutto o in parte al loro uso a fini commerciali rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 Codice Privacy: Generali Corporate Services S.p.A. - Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235, - privacy@generaligroup.com.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

Consenso al trattamento dei dati per fini commerciali (Codice Privacy e Reg. Ivass 34/2010)

La invitiamo inoltre, barando la seguente casella, ad autorizzare la nostra Società a trattare i suoi dati per i fini di cui al punto 1:

per presentarle prodotti e servizi della nostra Società

☐☐

per presentarle prodotti e servizi non assicurativi di altre Società

☐☐

Al sensi del Regolamento Ivass n. 34 e Decreto 130 Codice Privacy, La invitiamo ad indicarci le tecniche di comunicazione a distanza con cui desidera essere contattato:

Posta cartacea, Telefono

☐☐

Posta elettronica (email) e messaggistica sul cellulare (SMS, MMS, App)

☐☐

La invitiamo infine, barando la seguente casella, ad autorizzare la nostra Società a trattare i suoi dati per i fini di cui al punto 2:

☐☐

(Luogo e data)

(Nome e cognome leggibile)

(Firma)

NOTE:

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignoratori, vincolatari), assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

All'interno del sito internet della Compagnia e' possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell' Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi.

Per informazioni: tel. +39 06 8483.1 - fax +39 06 8483.3898 - www.inaassitalia.generalit.it - email: info@inaassitalia.generalit.it



Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generalit.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



POLIZZA FURTO

Decorrenza: ore 24.00 del 31.03.2015
Scadenza: ore 24.00 del 31.03.2016

POLIZZA FURTO

Decorrenza: ore 24.00 del 31.03.2015

Scadenza: ore 24.00 del 31.03.2016

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

RELATIVE ALL' ASSICURAZIONE IN GENERALE

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione
- per "Polizza": il documento che prova l' assicurazione;
- per "Contraente" : il soggetto che stipula l' assicurazione;
- per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione;
- per "Società" : l' impresa assicuratrice Generali Italia Spa;
- per "Premio" : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio" : la probabilità che si verifichi il sinistro e l' entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "broker": Marsh Spa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente o l' Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione immediata del premio e delle rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. rinunciando altresì al relativo diritto di recesso.

Tuttavia la mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 90 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del C.C.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

Art. 2a – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 3 - Modifiche dell' assicurazione

Le eventuali modificazioni dell' assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di assicurazione in corso.

Art. 5 - Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione

Resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata di 1 anno senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale, rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 3 mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; è facoltà del Contraente, entro il massimo di 3 mesi di cui sopra, scegliere l'effettivo periodo di continuazione del servizio e la Società è obbligata all'accettazione di quanto richiesto.

Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura; nel caso di continuazione del servizio seguito recesso anticipato non verrà corrisposto ulteriore premio né predisposto alcun rimborso da parte della Società qualora il rateo corrispondente al periodo di proroga risulti compensato dalla quota di premio già anticipata e non goduta.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all' Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 180 Capo VI del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE FURTO

Art. 9 - Rischio Assicurato

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l' autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l' uso di chiave vera anche se fraudolente;
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l' impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino purchè l' asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in Polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l' autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 10 – Esclusioni

Sono esclusi dall' Assicurazione i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) , terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l' Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) agevolati dall' Assicurato o dal Contraente con dolo, nonchè i danni commessi od agevolati con dolo:

- da persone che abitano con l' Assicurato o con il Contraente ed occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone del fatto delle quali l' Assicurato od il Contraente deve rispondere;

- dai Direttori;

- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

- da persone legate all' Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell' art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;

c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall' autore del sinistro;

d) di beni in rame, prodotti farmaceutici e farmaci.

Art. 11 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l' Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell' effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l' avviso, salve le disposizioni dell' art. 1 delle Norme che regolano l' Assicurazione in generale se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro l' Assicurato od il Contraente deve:

a) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell' evento e l' importo approssimativo del danno, nonchè farne denuncia all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società l' Agenzia ed il numero di Polizza;

b) fornire successivamente alla Società una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l' indicazione del rispettivo valore, nonchè una copia della denuncia fatta all' Autorità;

c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonchè esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L' inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, ai sensi dell' art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere C) e D) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l' ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L' Assicurato od il Contraente deve altresì:

e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad indennizzo;

f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltrechè della realtà e dell' entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei

periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonchè facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;

g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall' Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 13 - Esagerazione dolosa del danno

L' Assicurato che esagera dolosamente l' ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all' indennizzo.

Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno

L' ammontare del danno è concordato tra le Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 15 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l' esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l' Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 12;
- d) verificare l' esistenza , la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere D) e E) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni formalità.

Art. 16 - Determinazione dell' ammontare del danno

L' ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

Art. 17 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 18 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 19 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 20 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato / il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali Assicurazioni in corso con altre Società stipulate sulle medesime cose, per il medesimo rischio.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 21 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 10, lett. b).

Art. 22 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate tutte o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 23 - Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

POLIZZA FURTO

PREMESSA

Tra l' **Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara** in seguito denominata Assicurata e la Assicurazioni **Generali Italia Spa – Divisione Ina Assitalia**, in seguito denominata Società, si stipula il presente atto per il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dall' Assicurata in conseguenza degli eventi previsti nelle apposite Sezioni che seguono, in base alle Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto non derogate, ed in base alle Condizioni Particolari dattiloscritte, e più precisamente:

SEZIONE A + B - FURTO E RAPINA DI MERCI E DI VALORI
SOTTOSEZIONE - FURTO E RAPINA DI VALORI NEI CASSETTI
SEZIONE C – FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI

DEFINIZIONI

Le parti attribuiscono il significato sotto indicato alle seguenti denominazioni riportate nella polizza.

VALORI

Denaro, titoli, vaglia, ricette e fustelle, francobolli, valori in genere, nonché stupefacenti, preziosi, il tutto sia di proprietà dell' Assicurato che di Terzi e del quale l' Assicurata stessa sia responsabile, compreso altresì lo smarrimento.

STABILIMENTI

Gli Ospedali, i Centri Medici , le case di Cura e di Riposo, gli Istituti ed i Laboratori Scientifici, di Analisi e Cura, gli Uffici principali e distaccati, i Magazzini, i Depositi e qualsiasi altro locale, ubicazione e/o dipendenza sia di proprietà , locazione e/o uso.

MERCI

Mobilio, Arredamento, quadri e oggetti d' arte, biancheria e coperte, indumenti, vasellame, cristalleria e posateria, provviste alimentari, mobili d' ufficio, oggetti di cancelleria, libri, registri e stampati, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (escluso il contenuto) macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare ed altre da ufficio, apparecchi telefonici fissi e mobili, strumenti musicali con relative apparecchiature, attrezzature audiovisive, impianti di prevenzione e di allarme, macchinari, attrezzature, componenti di impianti in genere, strumentario medicochirurgico, materiale farmaceutico e di medicazione, apparecchi di protesi e materiali relativi e tutto quanto di simili ed affine, qualsiasi bene presente negli stabilimenti anche se di proprietà di terzi, di cui l'assicurato abbia l'uso o la custodia, con la sola esclusione dei valori.

FABBRICATI

L' assicurazione è prestata alla condizione che si considera essenziale per l' efficacia del contratto che gli enti assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti e coperti in cemento armato o laterizi, ed aventi mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari.

Gli enti assicurati possono trovarsi altresì contenuti in alloggi prefabbricati ed ubicazioni assimilabili, per le loro caratteristiche, a costruzioni civili (a titolo esemplificativo e non limitativo capannoni pressostatici e simili costruzioni).

SEZIONE A + B - SOMMA ASSICURATA

€ 250.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri che colpissero, nel corso dell' annualità assicurativa, gli enti in garanzia, con i limiti indicati alle singole Sezioni.

SEZIONE A - FURTO E RAPINA DI VALORI

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti gli da furto e/o rapina di "Valori" avvenuti negli stabilimenti.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro e anno assicurativo somma superiore a € 26.000,00.

SOTTOSEZIONE - FURTO E RAPINA DEI VALORI NEI CASSETTI

Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro somma superiore a € 260,00.

SEZIONE B - FURTO E RAPINA DI MERCI

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti gli da furto e/o rapina di " Merci " avvenuti negli stabilimenti.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo sinistro e anno assicurativo somma superiore a € 77.000,00.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 per sinistro.

SEZIONE C - FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti e sino alla consegna agli aventi diritto.

L'assicurazione, limitatamente ai valori, è prestata anche contro:

- Il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- Il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- Il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- La rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona).

Ciò fino alla concorrenza della somma complessiva di € 26.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri avvenuti nel corso dell' annualità assicurativa.

PRECISAZIONI

FURTO: Come definito dall' art. 624 del Codice Penale, solo se perpetrato con le modalità indicate all'art.9-Rischio assicurato

RAPINA : Come definito dall' art. 628 del Codice Penale

ESTORSIONE : Come definito dall' art. 629 del Codice Penale

DIPENDENTI : I Dipendenti, i Funzionari, gli Impiegati, gli Operai, gli Autisti, i Commessi, i Medici, i Professionisti e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.

P.R.A. (primo rischio assoluto) : l' assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l' applicazione della regola proporzionale.

A parziale deroga delle Norme che regolano l' assicurazione, il valore del recupero spetterà all' assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

GARANZIA RAPINA

Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l'assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di € 2.600,00 per evento e di € 15.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA PER OSPEDALI E CENTRI MEDICI

Durante le ore di apertura dell'esercizio la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché nell'esercizio stesso vi sia la presenza di persone.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con un massimo indennizzo di € 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

ENTI ALL' APERTO

La garanzia viene prestata con un massimo indennizzo di € 5.000,00 per sinistro a condizione che gli enti siano all'aperto per naturale destinazione e/o su automezzi durante le operazioni di carico e scarico, sempreché si trovino all'interno di aree recintate e chiuse.

In caso di danno, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri. Pertanto in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 20 delle C.G.A., senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso, e decorre dalla denuncia di furto/smarrimento delle chiavi autentiche e per una durata massima di 72 ore dalla denuncia stessa.

GARANZIA PER UFFICI

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stabilimenti vi sia la costante presenza di persone. *La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con un massimo indennizzo di € 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo.*

ATTI VANDALICI

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

Ciò fino alla concorrenza della somma complessiva di € 5.000,00 qualunque sia il numero di sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all' accertamento ed alla liquidazione dei danni. L' accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l' Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L' indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell' interesse assicurato.

Tale garanzia è prestata con una franchigia di € 300,00 per sinistro.

GARANZIA PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate possono anche essere incustoditi.

MEZZI DI CUSTODIA RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE A

Limitatamente alla garanzia furto l' assicurazione è operante alla condizione, che si considera essenziale per l' efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in mobili, armadi, armadi corazzati, casseforti o registratori di cassa.

MEZZI DI CHIUSURA

L' assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l' efficacia del contratto, che ogni apertura verso l' esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall' esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica, rigida, vetri antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati.

Relativamente ai locali con chiusura non conforme a quanto sopra esposto, fatta eccezione per i rischi protetti da impianto di allarme antifurto automatico, la Società in caso di sinistro corrisponderà all' assicurato l' 80% dell' importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell' assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità determinata ai sensi dell' art.- 20 delle CGA verrà liquidata senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall' importo così calcolato.

FURTO COMMESSO IN OCCASIONE DI SCIOPERI E SOMMOSSE

La garanzia è estesa al furto commesso in occasione di scioperi e sommosse.

REINTEGRO AUTOMATICO

Si conviene che in caso di sinistro la somma assicurata per ciascuna partita, previo benessere della Compagnia, si intende reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell' Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.

COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati anche da condotte gravemente colpose.

RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo. La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e i Direttori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

